

# Unit-linked, benefici al sicuro se l'assicuratore rischia

## EMERGENZA COVID-19

### FISCO E FINANZA



I giudici limitano i vantaggi ai soli prodotti con natura assicurativo-previdenziale

Anche in caso di somme «blindate» vanno valutati tempi, modi e importi

**Primo Ceppellini**  
**Roberto Lugano**

Le polizze *unit linked* sono uno strumento di protezione del patrimonio, quindi ci si può attendere un incremento del loro impiego nei prossimi mesi di crisi finanziaria. Diventa però fondamentale un requisito: per garantire i principali benefici (esclusione sia da azioni esecutive e cautelari sia dall'imposta di successione) occorre che sia pacifico il loro inquadramento tra i prodotti assicurativo-previdenziali, sia pure nella consapevolezza che questi strumenti hanno sempre e comunque una componente finanziaria.

#### Le sentenze della Cassazione

Nella sentenza 6319 del 5 marzo 2019 la Cassazione ha evidenziato che le polizze "linked" possono essere considerate prodotti assicurativi solo se è previsto l'effettivo «trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore» considerando anche l'entità della prestazione che viene garantita a fronte del capitale versato. Si superano in questo modo le perplessità

destate dalla sentenza 10333/2018, che per la verità riguardava il caso molto specifico della sottoscrizione di una polizza mediante fiduciaria.

In ogni caso possono essere classificate tra i prodotti assicurativi anche le polizze vita che prevedono la sostituzione della prestazione fissa dovuta dall'assicuratore con una di tipo variabile, determinata in funzione del premio versato dal contraente, dell'orizzonte temporale, della tipologia di investimento. La sentenza 6319, unitamente a quella della Corte di giustizia europea 31 maggio 2018, causa C-542/2016, è stata richiamata recentemente anche dai giudici di merito (Tribunale di Bergamo, sentenza 21 novembre 2019, n. 2426) per sostenere la prevalenza della natura assicurativa anche di una polizza connotata «dall'assunzione di un rischio demografico molto limitato e pur se non garantisce nemmeno parzialmente la restituzione del capitale investito».

#### Le Commissioni tributarie

Negli ultimi anni anche le commissioni tributarie hanno iniziato a esprimersi sulla natura di queste polizze. Inizialmente, la Ctp Firenze, con la sentenza 646 dell'11 maggio 2017, si è pronunciata in modo deciso: «il contratto sottoscritto dal ricorrente è un normale contratto di assicurazione, del quale produce tutti gli effetti tipici: così, l'obbligo dell'assicuratore di pagare all'assicurato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana contro il versamento di un corrispettivo (premio); la durata è prevista fino al decesso del soggetto assicurato o fino al riscatto totale della polizza; in caso di morte dell'assicurato sono previsti uno o più beneficiari, ovvero in caso di mancanza di tutti i beneficiari gli eredi del soggetto assicurato». Questa conclusione è basata esclusivamente sulle caratteristiche contrattuali "di

## 10 ANNI DI SENTENZE

### 1. Prevalenza della componente finanziaria

- Una polizza senza garanzia di restituzione di quanto versato o di un rendimento minimo è un prodotto finanziario (Cassazione, 6061/2012).

- L'assenza di garanzie per il sottoscrittore depone a favore della natura finanziaria dell'investimento (tra le altre, Tribunale di Venezia 24 giugno 2010, Tribunale di Parma 4 novembre 2011 e Tribunale di Bologna 28 aprile 2015).

- La causa prevalente del negozio pare finanziaria: la polizza vita sembra avere solo lo scopo di individuare i momenti in cui l'assicuratore dovrà effettuare il rimborso (Tribunale di Torino del 17 marzo 2016)

### 2. Prevalenza della componente assicurativa

- Se si prevede quantomeno un capitale minimo garantito non rileva più il collegamento a un sottostante finanziario (Tribunale di Viterbo 3 aprile 2015).

- Le polizze *unit linked*, pur avendo un'elevata componente finanziaria, restano prodotti assicurativi (Tribunale di Roma sentenza 2 maggio 2012, Tribunale di Cassino del 13 dicembre 2010, Tribunale di Mantova del 15 gennaio 2013).

- Un prodotto assicurativo può assumere legittimamente una componente quasi solo finanziaria, senza che venga meno la meritevolezza degli interessi sottesi (Tribunale di Mantova del 15 giugno 2016)

base" del prodotto, mentre non sono stati presi in considerazione gli elementi specifici del contratto (durata, trasferimenti di rischi, presenza di garanzie, regolamentazione dei fondi sottostanti alla polizza) che invece hanno sempre formato oggetto delle cause civili. Non a caso, in una pronuncia successiva, la Ctp di Milano (Sentenza 5608/1/2018 del 4 dicembre 2018) ha attribuito ad una polizza vita *unit linked* la natura di strumento di investimento finanziario, basandosi soprattutto sull'assenza di qualsiasi copertura del capitale investito, per cui il rischio grava solo sul sottoscrittore.

Infine, nella sentenza 438 dell'8 ottobre 2019, la Ctp di Pavia si è espressa ribadendo la natura assicurativa delle polizze *unit linked* anche ai fini tributari, sottolineando che:

- le polizze *unit* devono considerarsi, nella sostanza, contratti assicurativi non solo ai fini civilistici ma anche ai fini tributari;
- per queste tipologie di polizze la percezione dei relativi redditi non può considerarsi avvenuta anno per anno, ma solo al verificarsi dell'evento assicurato (oppure in caso di riscatto anticipato).

#### Gli elementi contrattuali

Negli ultimi tempi, l'evoluzione contrattuale delle polizze consente di ottenere in modi diversi una effettiva assicurazione di parte del capitale versato in caso di morte dell'assicurato. Si tratta di clausole che "spostano" una parte di rischio sull'assicuratore e quindi aiutano nella classificazione dello strumento tra quelli assicurativo-previdenziali; tuttavia, a nostro avviso, per essere sicuri di soddisfare in modo completo le richieste della Cassazione sarà importante valutare, caso per caso, anche l'entità della prestazione garantita dall'assicurazione a fronte del capitale versato.